



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 ottobre 2013 (14.10)
(OR. en)**

14331/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0324 (NLE)**

**AVIATION 169
ISR 8**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Comm.: 16650/12 AVIATION 180 ISR 19

Oggetto : Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro
- Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

1. L'accordo in oggetto è il risultato del mandato conferito l'8 aprile 2008 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, alla Commissione ai fini dell'avvio di negoziati con Israele per un accordo globale nel settore del trasporto aereo.
2. La Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto (doc. 16650/12) il 22 novembre 2012. La decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il governo dello Stato di Israele è stata adottata dal Consiglio il 20 dicembre 2012. L'accordo è stato firmato il 10 giugno 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

3. Al momento dell'esame della proposta della Commissione concernente la conclusione da parte del gruppo "Trasporti aerei", la presidenza ha proposto di adattare il testo per rispecchiare le disposizioni della decisione relativa alla firma dell'accordo (doc. 12277/13). Tutte le delegazioni hanno sostenuto il progetto di decisione adattato che successivamente è stato riveduto dai giuristi-linguisti.
4. In preparazione della conclusione dell'accordo, si invita il Coreper a:
- suggerire che il Consiglio decida, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, di trasmettere al Parlamento europeo per approvazione il progetto di decisione concernente la conclusione dell'accordo, riportato nel documento dei giuristi-linguisti 13521/13 AVIATION 146 ISR 7, nonché il testo dell'accordo, che figura nel documento dei giuristi-linguisti 16828/12 AVIATION 183 RELEX 1078 ISR 22 OC 685 + REV 1 (pl) + REV 2 (pt) + COR 1 (pt) + COR 2 (tutte le lingue);
 - iscrivere a verbale la dichiarazione della Commissione riportata nell'allegato della presente nota.

Dichiarazione della Commissione

"Conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo nel settore del trasporto aereo con il governo dello Stato di Israele.

La Commissione prende atto della decisione unanime del Consiglio di adottare un atto "ibrido" consistente in una decisione presa contemporaneamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio.

La Commissione ritiene che questo atto "ibrido" violi i trattati in quanto, tra l'altro, altera la procedura e le regole di voto di cui all'articolo 218, paragrafo 6, e paragrafo 8, primo comma, del TFUE.

La Commissione osserva altresì che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, gli Stati membri non hanno la facoltà di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, indipendentemente dalla natura della competenza dell'Unione di cui trattasi.

Pertanto, la Commissione ritiene che la procedura per stabilire la posizione dell'UE nel Comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'accordo sia contraria ai trattati.

La Commissione ricorda il ricorso presentato nella causa C-28/12 Commissione / Consiglio pendente dinanzi alla Corte di giustizia e si riserva il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per garantire il rispetto delle disposizioni dei trattati."
